

# SP

SISTEMA  
PENALE

**FASCICOLO**

**5/2022**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Gian Luigi Gatta  
**VICE DIRETTORI** Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2704-8098

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Cerasa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Risicato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2022, p. 5 ss.

## PROFILI PENALI DELLA CIRCOLAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DA C.D. SUPERBONUS

di Fabio Cagnola e Riccardo Lucev

*Con il d.l. 34/2020, il legislatore italiano ha introdotto una tipologia di crediti d'imposta che, pur ispirandosi a preesistenti istituti di analoga natura, si è contraddistinta – soprattutto nelle prime fasi applicative – per modalità di circolazione altamente fluide e di difficile tracciabilità, con l'emergere di problematiche applicative relative a possibili frodi nonché a conseguenti profili di responsabilità penale in capo ai terzi cessionari dei crediti. L'avvenuto ridisegno della normativa ad opera del d.l. 4/2022 e della l. 25/2022, nel senso di una più rigida regolamentazione della circolazione di tali crediti, non pare sopire del tutto i dubbi originatisi sulla materia, che inducono ad una riflessione di carattere penalistico.*

SOMMARIO: 1. Il decreto-legge n. 34/2020 e la disciplina fiscale del Superbonus. – 2. Le possibili patologie della pratica di Superbonus. – 3. I profili penali della procedura di ottenimento del Superbonus. – 3.1. Irregolarità nella fatturazione. – 3.2. Irregolarità nel rilascio dell'A.P.E., delle asseverazioni tecniche e del visto di conformità. – 4. I profili penali della circolazione del credito d'imposta da Superbonus. – 4.1. Responsabilità del terzo cessionario per utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore al dovuto. – 4.2. Responsabilità del terzo cessionario per concorso nella violazione del contribuente. – 4.2.1. Rischi di una responsabilità penale concorsuale del fornitore che opera lo sconto in fattura. – 4.2.2. Rischi di una responsabilità penale concorsuale del terzo cessionario "puro". – 4.2.2.1. Un'utile premessa: come circolano i crediti d'imposta da Superbonus. – 4.2.2.1.1. La disciplina originaria. – 4.2.2.1.2. La disciplina per come riformata dalla l. 25/2022. – 4.2.2.2. segue: i rischi penali per il terzo cessionario "puro" sotto la disciplina originaria. – 4.2.3. Rischi di una responsabilità penale concorsuale del cessionario "puro" quale autore principale sotto la disciplina originaria. – 4.2.4. Le nuove prospettive per il terzo cessionario "puro" alla luce della l. 25/2022. – 5. Conclusioni e spunti di tutela per il cessionario del credito.

### 1. Il decreto-legge n. 34/2020 e la disciplina fiscale del Superbonus.

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il legislatore ha introdotto come noto una variegata serie di misure di incentivo alla ripresa economica.

Di particolare interesse ai presenti fini sono le disposizioni oggetto del Titolo VI del decreto-legge, alle quali è demandata la disciplina delle "Misure fiscali" introdotte dal legislatore a sostegno della ripresa, tra cui quelle trattate agli artt. 119 e 121 del

provvedimento, icasticamente ribattezzate – in ragione dell’entità del beneficio fiscale ad esse riconnesso – quali disposizioni in materia di c.d. “Superbonus”.

I numerosi profili di novità della disciplina, che di seguito si andranno a ripercorrere brevemente, si sono innestati in un tessuto normativo invero già da anni presente e volto a disciplinare forme di beneficio fiscale mediante riconoscimento di detrazioni d’imposta a fronte del maturare di determinate condizioni legittimanti: il riferimento è, in particolare, alla detrazione prevista dall’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, disciplina cui espressamente fa rinvio l’art. 119 d.l. 34/2020.

Afferma in particolare l’art. 119 che la detrazione prevista dal suddetto art. 14 d.l. 63/2013 (in relazione a vari interventi in tema di efficienza energetica) si applica nella misura del 110% «per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022»<sup>1</sup>. Così come nell’art. 14 d.l. 63/2013 il legislatore aveva individuato precise tipologie di lavori alla cui esecuzione conseguiva il beneficio fiscale, anche in questo caso l’art. 119 d.l. 34/2020 individua una serie di interventi di carattere energetico o edilizio necessari e sufficienti a far sorgere il diritto al beneficio fiscale (interventi c.d. “trainanti”) e, in parallelo, una serie di ulteriori interventi la cui esecuzione può assumere rilevanza ai fini della disciplina in commento solo se eseguiti congiuntamente ai primi (interventi c.d. “trainati”)<sup>2</sup>.

In aggiunta ai vari requisiti quantitativi fissati dalla norma ed alle restrizioni sulla legittimazione soggettiva a fruirne<sup>3</sup>, è previsto un duplice requisito “qualitativo”

<sup>1</sup> Scadenze successivamente posticipate, come noto, in sede di legge di bilancio 2022, prevedendo un’estensione della possibilità di godere del bonus sino al 31 dicembre 2025, seppur con taluni regimi differenziati a seconda della tipologia di lavori e con un progressivo calo della percentuale riconosciuta.

<sup>2</sup> Per l’elencazione e l’analisi degli interventi oggetto del beneficio cfr. la Guida Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate - Aggiornamento marzo 2021, nella quale si ripercorrono gli interventi “trainanti” (interventi di isolamento termico degli involucri edilizi; interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari; interventi antisismici (c.d. “Sismabonus”)) e quelli “trainati” (interventi di efficientamento energetico; interventi di eliminazione di barriere architettoniche; interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo; interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici).

<sup>3</sup> L’art. 119, comma 9 limita l’accesso al Superbonus alle seguenti categorie:

- a) condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10 (ossia con il limite massimo di due unità immobiliari);
- c) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “*in house providing*” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

di accesso al Superbonus. Innanzitutto, occorre che l'intervento assicuri, nel suo complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o comunque il raggiungimento della classe più alta: una condizione questa necessaria affinché l'intervento possa comportare il beneficio fiscale, e da dimostrare mediante l'ottenimento dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E., disciplinato dall'art. 6 d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192) anteriore e posteriore all'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata (art. 119, comma 3). In secondo luogo, l'intero intervento va infine accompagnato da asseverazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati circa il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa – sulla base del progetto e della sua effettiva realizzazione – e circa la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (art. 119, comma 13, lett. a)). Nel caso di intervento finalizzato all'ottenimento del c.d. "Sismabonus", le asseverazioni dovranno avere ad oggetto l'efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico (art. 119, comma 13, lett. b)).

Sotto il profilo delle modalità di godimento del beneficio fiscale, è previsto – tratto questo caratteristico della disciplina in commento, e che pone anche gli aspetti di maggiore interesse per l'analisi penalistica – che il contribuente beneficiario del Superbonus possa decidere di non effettuare la detrazione nella propria dichiarazione, ma di optare alternativamente per la cessione del credito o per lo sconto del relativo importo dalla fattura del fornitore che ha eseguito i lavori. Tali opzioni sono regolamentate da un'apposita disciplina contenuta all'art. 119, commi 11 e ss., nonché all'art. 121. In sintesi, il contribuente deve in tal caso esercitare l'opzione mediante una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate<sup>4</sup> ed acquisire previamente un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ovvero dai responsabili dei centri di assistenza fiscale). La necessità di munirsi del visto di conformità, inizialmente prevista esclusivamente per le ipotesi di sconto in fattura o cessione a terzi del credito, è poi stata estesa dal d.l. 157/2021 (c.d. "decreto Antifrodi") alle ipotesi di utilizzo del credito in detrazione nella dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata dallo stesso contribuente o dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (cfr. l'art. 119, comma 11 per come modificato dal decreto Antifrodi).

Posta la *ratio* di fondo della disciplina, che è quella di sfruttare la concessione del bonus fiscale come strumento di rilancio dell'economia e del settore edilizio, con

---

d-bis) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

<sup>4</sup> Come da istruzioni e modulistica fornite mediante il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 283847/2020.

contestuale miglioramento del patrimonio immobiliare nazionale, la previsione delle possibilità di sconto in fattura o di cessione del credito assume una rilevanza centrale. Infatti, stante l'entità dei costi che usualmente si sostengono per lavori di ristrutturazione edilizia, ed il contestuale divieto di chiedere un rimborso per la parte di credito eventualmente non utilizzata, la maggior parte dei contribuenti si sarebbe trovata nell'impossibilità di godere appieno del beneficio, dovendosi limitare alla detrazione effettuabile. Con la possibilità di cessione o sconto in fattura, invece, il legislatore ha previsto un meccanismo fortemente incentivante al ricorso al bonus, che si coniuga con una parallela spiccata convenienza anche per i fornitori ed i professionisti o i tecnici attestatori ad essere coinvolti nella procedura: infatti, le spese e gli onorari dei fornitori potranno – come detto – essere coperti al 100% mediante sconto in fattura, con il residuo di un ulteriore margine del 10% che concorrerà a costituire un credito d'imposta pari appunto al 110% in capo ai medesimi, mentre le spese e gli onorari per le attività di attestazione, asseverazione e rilascio del visto di conformità da parte del professionista o del tecnico incaricato saranno comunque espressamente coperte dal Superbonus (art. 119, comma 15), dunque detraibili dal contribuente o cedibili.

Oltretutto, a render ancor più appetibile la disciplina, il legislatore ha previsto all'art. 121, comma 1 che sia in caso di cessione del credito, sia in caso di sconto in fattura, al cessionario del credito o al fornitore operante lo sconto è riconosciuta la possibilità di ulteriori cessioni del credito a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ciò segna un aspetto di dirompente novità rispetto alle precedenti esperienze legislative in materia e, in particolare, rispetto al diretto antesignano rappresentato dall'art. 14 d.l. 63/2013: se, infatti, in quell'occasione, erano stati previsti divieti di cessioni successive alla prima e in ogni caso l'esclusione della possibilità di cedere ad istituti di credito o altri intermediari finanziari<sup>5</sup>, in questo caso tali dogmi sono caduti, seppur (come si vedrà ampiamente *infra*, par. 4.2.2.1.) con un susseguirsi di ripensamenti da parte del legislatore verso un progressivo restringimento del numero e tipologia di cessioni consentite.

Il credito d'imposta da Superbonus è stato dunque concepito come uno strumento fiscale destinato a circolare in modo ampio e non pienamente controllabile<sup>6</sup>,

---

<sup>5</sup> Come ricostruito nella Circolare AdE n. 11/E del 18 maggio 2018, p. 8, nella precedente esperienza normativa si era giunti a coniare tali divieti anche sulla scorta dei timori che la Ragioneria Generale dello Stato aveva espresso circa il fatto che «la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni [avrebbe potuto] determinare di fatto l'assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni. Ciò va tenuto in debita considerazione al fine di individuare la ratio che sottende l'introduzione delle misure in oggetto, che certamente non potrebbe essere quella di determinare il prodursi dei predetti effetti negativi di finanza pubblica».

<sup>6</sup> In questo caso, sembra che i pregressi timori della Ragioneria Generale dello Stato circa le potenziali ricadute sulla finanza pubblica siano stati superati prevedendo per tutti i professionisti coinvolti ai fini del rilascio dell'A.P.E., delle asseverazioni e del visto di conformità un obbligo di assicurazione a copertura dell'intero importo a rischio, «al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata» (art. 119, comma 14). Si coglie quindi come, in ultima analisi, la sostenibilità finanziaria del nuovo istituto riposi sulla garanzia assicurativa, di carattere

il che caratterizza in modo determinante – come si vedrà *infra* – anche i profili penali della questione.

## 2. Le possibili patologie della pratica di Superbonus.

Ciò premesso, il d.l. 34/2020 ed il successivo d.l. 157/2021 (che ha introdotto nel primo l'art. 122-*bis*) hanno espressamente disciplinato anche le attività di vigilanza e verifica dell'Agenzia delle Entrate sulle pratiche di Superbonus aperte dai contribuenti ed hanno individuato le modalità di contestazione di eventuali irregolarità.

Le ipotesi che vengono in rilievo sono quelle di un indebito accesso al beneficio fiscale a causa dell'insussistenza dei requisiti per averne diritto, eventualmente supportato da un'irregolare attività certificativa da parte dei professionisti e tecnici coinvolti nella procedura.

Nel primo caso, ossia qualora sia accertata «la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta», l'Agenzia delle Entrate procede al recupero di tale importo nei confronti del soggetto che in origine ha sostenuto le spese per gli interventi in esame, ossia il contribuente (art. 121, comma 5): è dunque nei confronti di quest'ultimo che si concentra principalmente il fuoco di verifica, nonché sanzionatorio, in caso di irregolarità nella procedura di ottenimento del Superbonus. Le figure del fornitore che opera lo sconto in fattura e del cessionario del credito non sono invece in linea di principio esposte ad azioni di recupero, salvo che essi utilizzino il credito d'imposta «in modo irregolare» o «in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto» (art. 121, comma 4), ovvero qualora si sia «in presenza di concorso nella violazione» commessa dal contribuente da parte di questi ultimi (art. 121, comma 6).

Nel caso, poi, in cui l'indebito conseguimento del beneficio sia stato agevolato da un'irregolare attività di attestazione, asseverazione e certificazione da parte dei professionisti e dei tecnici coinvolti nella procedura, l'art. 119, comma 14 espressamente prevede che a questi ultimi si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, «ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato». Sul punto, va segnalato che la l. 25/2022, inserendo un nuovo comma 13-*bis.1* nell'art. 119 d.l. 34/2020, ha introdotto la nuova fattispecie di reato di falsa asseverazione, secondo la quale il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso

---

privatistico, cui sono chiamati i suddetti professionisti, fermo restando che l'Erario avrà azione diretta contro il contribuente, e sarà poi quest'ultimo a dover azionare la polizza per il connesso ristoro (per il che, anche la previa verifica dell'esistenza e regolarità della copertura assicurativa dei professionisti cui ci si rivolge appare come un adempimento essenziale da parte del contribuente, in fase di istruttoria della domanda di Superbonus).

ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

Così tracciato il perimetro delle possibili patologie della pratica di Superbonus, si andranno di seguito ad analizzare gli aspetti di rilievo penalistico di ciascuna delle ipotesi menzionate, suddividendo idealmente l'analisi in due fasi: in un primo momento si esamineranno i profili penali della procedura di ottenimento del Superbonus (par. 3), mentre in un secondo momento si esamineranno i profili penali della circolazione del credito d'imposta da Superbonus (par. 4), i quali presentano gli aspetti maggiormente problematici, su cui si vuole in particolare concentrare l'attenzione del presente contributo.

### **3. I profili penali della procedura di ottenimento del Superbonus.**

Come illustrato *supra* (par. 1), il principio fondante la disciplina è quello per cui al contribuente viene riconosciuto il diritto ad operare una detrazione fiscale per un importo corrispondente al 110% di spese sostenute in un delimitato periodo temporale e relativamente alle categorie di intervento energetico o edilizio tassativamente indicate, con l'ulteriore necessità che venga attestato mediante A.P.E. l'avvenuto incremento di almeno due classi della prestazione energetica dell'immobile.

La spettanza del bonus si fonda quindi, in estrema sintesi, sull'esecuzione di una certa tipologia di lavori e sulla dimostrazione degli effetti migliorativi che questi hanno avuto sull'immobile. Elementi chiave per l'esito della domanda di Superbonus sono quindi le fatture che vengono prodotte a dimostrazione delle spese sostenute e le attestazioni e certificazioni che comprovano i suddetti effetti migliorativi. Si analizzeranno di seguito i possibili profili patologici di tali documenti e le relative conseguenze penali.

#### *3.1. Irregolarità nella fatturazione.*

Dal momento che il Superbonus spetta in funzione della dimostrazione della spesa sostenuta dal contribuente mediante produzione delle relative fatture, un primo profilo di criticità potrà situarsi in anomalie di carattere qualitativo o quantitativo nella compilazione di tali fatture da parte del fornitore o del professionista/tecnico attestatore. Potrebbero ipotizzarsi, ad esempio:

- a) casi in cui il fornitore esegua un intervento non trainante ma descriva in fattura di avere eseguito un intervento trainante, in modo da assicurare al contribuente un accesso al bonus altrimenti precluso;
- b) casi in cui il fornitore esegua un intervento trainante in favore di un soggetto non rientrante tra i soggetti legittimati ad accedere al bonus, ma intesti la fattura ad un diverso soggetto, legittimato, in modo da consentire l'accesso al beneficio;



- c) casi in cui il fornitore esegua un intervento trainante ma ne indichi un valore maggiorato in fattura, in modo da assicurare al contribuente l'ottenimento del bonus in misura maggiore a quella dovuta;
- d) casi in cui il professionista/tecnico attestatore, con analoghe modalità, sovrapposti i costi e gli onorari della sua attività, al fine di condurre all'ottenimento di un bonus "gonfiato" *in parte qua*.

In tutti i suddetti casi, tanto il fornitore quanto il professionista/tecnico abilitato starebbero emettendo fatture aventi ad oggetto operazioni perlomeno parzialmente inesistenti, sotto il profilo oggettivo (casi a, c, d) o soggettivo (caso b).

Viene quindi da domandarsi, innanzitutto, se possa ravvisarsi una responsabilità del fornitore o del professionista/tecnico attestatore per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ("f.o.i.") ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 74/2000. La risposta appare dover essere affermativa, risultando integrato non soltanto l'elemento oggettivo del reato, ma anche l'elemento soggettivo, consistente in un dolo specifico rappresentato dal «fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto» che, per espressa indicazione dell'art. 1, lett. d) d.lgs. 74/2000, comprende anche il fine di consentire a terzi «un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta» (per alcune ulteriori sfumature problematiche, connesse in particolare all'ipotesi in cui il contribuente non utilizzi in proprio ma ceda il credito da Superbonus, v. *infra* par. 4.2.1.)<sup>7</sup>.

Più problematico dire se, dal lato del contribuente, ciò debba specularmente portare ad una contestazione di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di f.o.i. *ex* art. 2 d.lgs. 74/2000. Sembra da prediligere la soluzione negativa. Infatti, i costi oggetto delle fatture emesse nei confronti del contribuente non vengono dedotti dal contribuente nella propria dichiarazione, bensì fatti oggetto della domanda di Superbonus al fine di ottenere il diverso vantaggio di una detrazione d'imposta: pertanto, l'impatto della condotta tenuta dal contribuente avvalendosi delle fatture che falsificano o comunque amplificano la sussistenza dei requisiti di accesso al bonus si manifesta non sulla determinazione della base imponibile in dichiarazione (che è intatta e non interessata dall'esposizione di «elementi passivi fittizi» ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000), bensì sul momento della quantificazione dell'imposta dovuta in dichiarazione, la quale subisce un decremento per effetto dell'utilizzo in detrazione del bonus 110% illecitamente ottenuto<sup>8</sup>. La condotta che sembra integrarsi è quindi quella di «indicazione» nella

---

<sup>7</sup> Si rileva altresì che, secondo una prima interpretazione assunta dagli organi verificatori (cfr. *Il Sole 24 Ore*, 10 gennaio 2022, p. 5), ad una responsabilità *ex* art. 8 d.lgs. 74/2000 sarebbe esposto anche il professionista che si occupi di comunicare all'Agenzia delle Entrate le fatture per operazioni asseritamente inesistenti, sull'assunto che tale tipologia di comunicazione si sostanzierebbe in uno di quegli «altri documenti» – di efficacia probatoria equivalente a quella delle fatture – per i quali sarebbe giustificata la sanzione penale *ex* art. 8. L'interpretazione sembra tuttavia da respingere, nella misura in cui non pare fondata l'equiparazione tra la valenza probatoria delle suddette comunicazioni del professionista e quella delle fatture: eventualmente, per il professionista potranno residuare spazi per un'ipotetica responsabilità solo a titolo di concorso nell'illecito degli autori principali e solo laddove vengano provati i requisiti strutturali di tale concorso.

<sup>8</sup> Nello stesso senso cfr. F. COLAIANNI–D. COLOMBO, [Indebita compensazione e dichiarazione fraudolenta tra crediti](#)

propria dichiarazione di «crediti fittizi», tipica ai fini del diverso reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici *ex art. 3<sup>o</sup>*.

Occorre poi domandarsi se la potenziale rilevanza delle condotte del contribuente e dei suoi fornitori o professionisti/tecnici attestatori si esaurisca sul versante penal-tributario od attinga anche fattispecie di diritto penale comune. Come è noto, la questione relativa al possibile concorso tra le fattispecie di frode fiscale e truffa in danno dello Stato è stata oggetto di un risalente contrasto giurisprudenziale, risolto nel 2010 dalla sentenza *Giordano* delle Sezioni Unite, con la quale è stato avvalorato e ribadito il principio di “specialità” del sistema penale tributario rispetto a quello penale comune, di talché il concorso di norme in materia sarebbe meramente apparente, dovendo trovare applicazione solo la norma incriminatrice speciale, ossia quella penal-tributaria<sup>10</sup>. Il principio incontra l’importante limite dell’eventuale esistenza, ad animare la condotta tipica, del perseguimento di «un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni»<sup>11</sup>: in tale ipotesi, la possibilità di un concorso di reati andrebbe fatta salva. Tuttavia, l’esecuzione di un tale *test* nella fattispecie in esame condurrebbe ad esito negativo: la sottoposizione all’Erario, da parte del contribuente, di documentazione falsamente attestante la sussistenza dei requisiti di accesso al Superbonus genera sì in capo al contribuente una «erogazione pubblica»<sup>12</sup>, indebitamente percepita e quindi potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 316-ter c.p.<sup>13</sup>, ma è evidente come il beneficio connesso a tale erogazione si concretizzi

---

[non spettanti e inesistenti. Focus sul c.d. “superbonus 110%”](#), in *Giur. pen. web*, 2021, n. 12, p. 19.

<sup>9</sup> Non sembra poter spostare la conclusione qui raggiunta il fatto che la giurisprudenza si sia stabilmente espressa nel senso di ritenere che, ogniqualvolta la documentazione di un costo fittizio avvenga mediante fatture, il reato ad essere integrato sia quello di cui all’art. 2 e non quello di cui all’art. 3 (secondo, tra le altre, Cass. Pen., Sez. III, 1° aprile 2020, n. 10196 e Cass. Pen., Sez. III, 11 aprile 2017, n. 38185, “*il discrimine tra i due reati non è dato dalla natura dell’operazione ma dal modo in cui essa è documentata, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore decettività delle falsità commesse utilizzando proprio tali documenti*”). Infatti, resta fermo che nel caso di specie non si configura alcuna indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, bensì l’utilizzo della fattura al fine di porre in essere una condotta – quella di ottenimento e successiva detrazione in dichiarazione di un credito d’imposta fittizio – che risulta tipica esclusivamente ai sensi dell’art. 3. Sottolinea non a caso la specialità della condotta di indicazione in dichiarazione di crediti fittizi “*anche quando l’operazione sia asseverata da fatture false emesse dal cedente/prestatore*”, al fine di ritenere applicabile l’art. 3 in luogo dell’art. 2, M. MANDUCHI, *Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 d.lgs. n. 74/2000)*, in L. Salvini – F. Cagnola, *Manuale professionale di diritto penale tributario*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 499.

<sup>10</sup> Sul punto, cfr. Cass., sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235, *Giordano*, in *Cass. pen.*, 2011, n. 7-8, p. 2501, con nota di G. RUTA, *Truffa ai danni dello Stato e frode fiscale: limiti del principio di specialità*. Per una sintesi sui rapporti tra i reati di frode fiscale e le fattispecie penali comuni, cfr. G. PENNISI, *Rapporti tra le fattispecie di cui al d.lgs. n. 74/2000 e i reati comuni*, in L. Salvini – F. Cagnola (a cura di), *Manuale professionale di diritto penale tributario*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 953 ss.

<sup>11</sup> Così Cass., sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235, *ibidem*.

<sup>12</sup> In ossequio alla lettura giurisprudenziale che ritiene riconducibile alla nozione di «erogazione» non solo il riconoscimento di una somma da parte dello Stato, ma anche l’esenzione da un pagamento: cfr. Cass., sez. un., 16.12.2010, n. 7537, *Pizzuto*, in *Cass. pen.*, 2011, n. 9, p. 2911.

<sup>13</sup> Appare da risolvere in tal senso la sussunzione del fatto nell’ambito delle fattispecie di diritto penale comune (comunque non applicabili per le ragioni dette): in ipotesi, non sarebbe infatti presente un’induzione in errore della Pubblica Amministrazione (elemento distintivo delle fattispecie di truffa

nell'attribuzione di una detrazione fiscale che va a coincidere con – e ad esaurirsi nel – beneficio, di natura esclusivamente tributaria, rappresentato dall'indebito abbattimento dell'imposta dovuta in dichiarazione, già punito dall'art. 3 d.lgs. 74/2000. In simili ipotesi, la possibilità di un concorso tra reato tributario e reato comune sembra doversi escludere<sup>14</sup>.

Resta fermo che, qualora – anziché operare una detrazione nella propria dichiarazione – il contribuente decidesse di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, egli non realizzerebbe alcuna condotta tipica ai sensi del diritto penale tributario, dal momento che la sua dichiarazione rimarrebbe genuina nella determinazione tanto dell'imponibile quanto dell'imposta dovuta: in tal caso, potrebbe allora trovare applicazione proprio il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *ex art. 316-ter c.p.*, idoneo a fotografare in modo corretto la rilevanza penale della fattispecie.

Un'ultima riflessione si impone per le ipotesi in cui il contribuente operi la detrazione in una misura tale da non integrare le soglie di punibilità dell'art. 3 d.lgs. 74/2000<sup>15</sup>. In tali casi, deve ritenersi che il fatto debba rimanere privo di rilevanza penale, e non già essere sussunto in una fattispecie di diritto penale comune, quale l'art. 316-ter c.p.<sup>16</sup>: ciò in ossequio al già menzionato principio di specialità di sistema che regola i rapporti tra diritto penale tributario e diritto penale comune, oltre che al principio di frammentarietà in materia penale, che impone di guardare ad eventuali lacune di incriminazione come a scelte legislative razionali e non come a vuoti di tutela ai quali porre rimedio mediante l'applicazione di fattispecie incriminatrici diverse.

### 3.2. Irregolarità nel rilascio dell'A.P.E., delle asseverazioni tecniche e del visto di conformità.

Come detto, oltre alle fatture comprovanti i costi, concorrono ad assicurare la spettanza del Superbonus anche l'attestazione di prestazione energetica (A.P.E., attestante il doppio "incremento" di classe) e le asseverazioni sul rispetto dei requisiti

---

rispetto a quella di indebita percezione di erogazioni, secondo Cass., sez. un., 19.4.2007, n. 16568, Carchivi, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 897), bensì un procedimento in virtù del quale lo Stato riconosce il beneficio in modo automatico a fronte della ricezione della documentazione necessaria, non essendo possibili controlli *ex ante* su quanto inviato, ma solo, al limite, *ex post* (come nel caso delle asseverazioni tecniche sottoposte all'ENEA).

<sup>14</sup> In senso analogo, v. R. SAVI, [Il c.d. "Superbonus 110%": i possibili illeciti e la risposta sanzionatoria penale](#), in *Giur. pen. web*, 2020, n. 9, p. 18.

<sup>15</sup> Consistenti, lo si rammenta, nella prova che sia stata evasa un'imposta superiore ad euro 30.000 e che, congiuntamente, l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore ad euro 1.500.000, ovvero che l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque ad euro 30.000.

<sup>16</sup> Per una diversa lettura cfr. R. SAVI, *op. cit.*, p. 19, ad avviso del quale una qualificazione delle soglie di punibilità quali elementi costitutivi del reato tributario (anziché quali condizioni obiettive di punibilità) renderebbe ammissibile un recupero della rilevanza penale dei fatti consumatisi per importi inferiori ai sensi dell'art. 316-ter c.p.

tecnici e sulla congruità dei costi sostenuti, ovvero della riduzione del rischio sismico dell'immobile. Occorre allora interrogarsi sulle possibili conseguenze penali di una falsificazione ideologica di tali documenti.

Nel caso dell'A.P.E. (art. 15 d.lgs. 192/2015) è richiesto che l'atto assuma la veste di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000. Circa la rilevanza penale di una falsificazione ideologica di tale documento, come condivisibilmente osservato<sup>17</sup>, il fatto che la legge espressamente preveda la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio impone di far riferimento, per i casi di falsità, all'art. 76, comma 3 d.P.R. 445/2000, a mente del quale le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto sono considerate come rese ad un pubblico ufficiale: dal che, in caso di falsità deve desumersi l'integrazione del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico *ex art. 483 c.p.*, con possibile aumento della sanzione da un terzo alla metà (ai sensi dell'art. 76, comma 1 d.P.R. 445/2000).

Considerazioni analoghe avrebbero potuto ritenersi valide anche per le asseverazioni di cui all'art. 119, comma 13, lett. a) d.l. 34/2020, perlomeno sino all'entrata in vigore della l. 25/2022, la quale ha convertito sul punto con una modifica il d.l. 4/2022, introducendo al già citato art. 119, comma 13-bis.1 d.l. 34/2020 la nuova fattispecie di reato di falsa asseverazione<sup>18</sup>, la quale, assumendo caratteri di specialità, sembra doversi ritenere l'unica applicabile in caso di falsificazione del contenuto di questi documenti.

Quanto invece al visto di conformità della documentazione ai fini di cessione del credito (rilasciato, come visto, da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro o responsabili dei centri di assistenza fiscale), l'assenza di richiamo alle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la valenza certificativa di tale documento conduce a sussumere eventuali falsità ideologiche dello stesso nella fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità<sup>19</sup>.

Come già visto *supra*, qualora il contribuente faccia uso di documenti mendaci ai fini di ottenere un indebito diritto alla detrazione fiscale da Superbonus, ed operi poi tale detrazione in dichiarazione, si configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici *ex art. 3 d.lgs. 74/2000*; se egli opta invece per la cessione del credito

<sup>17</sup> R. SAVI, *op. cit.*, p. 11.

<sup>18</sup> Come visto, a mente della nuova fattispecie incriminatrice, "Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata".

<sup>19</sup> Cfr. nuovamente R. SAVI, *op. cit.*, p. 11 ss., il quale osserva altresì (p. 9) come i professionisti o tecnici in questione debbano appunto ricondursi alla categoria di persone esercenti un servizio di pubblica necessità *ex art. 359 c.p.*, dal momento che «in tutti i casi si tratta di professioni "qualificate", in quanto per il loro svolgimento è necessaria l'iscrizione ad un albo professionale e/o la presenza di specifici requisiti di formazione o istruzione: parimenti, le stesse sono attività private che non rappresentano emanazione della pubblica amministrazione ma che, tuttavia, svolgono una specifica funzione ritenuta dall'ordinamento di interesse pubblico in quanto funzionale al perseguimento di specifiche finalità indicate e regolate da strumenti legislativi e regolamentari».

o lo sconto in fattura, il reato configurabile è l'indebita percezione di erogazioni *ex art. 316-ter c.p.*

Viene allora da domandarsi se il ruolo assunto dai tecnici abilitati e dai professionisti coinvolti nelle attività di attestazione di cui sopra possa integrare gli estremi di un concorso penalmente rilevante *ex art. 110 c.p.* in tali reati. La risposta sembra dover essere affermativa, seppur sulla base di una distinzione tra i diversi documenti. Da una parte si situano la falsa attestazione di prestazione energetica, le false asseverazioni tecniche *ex art. 119, comma 13, lett. a) d.l. 34/2020* ovvero le false asseverazioni di riduzione del rischio sismico *ex art. 119, comma 13, lett. b) d.l. 34/2020*: la valenza di questi documenti ad agevolare sul piano materiale la commissione dei reati del contribuente (sia nel caso che egli "detragga" e commetta dichiarazione fraudolenta, sia nel caso che egli ceda o "sconti in fattura" e commetta indebita percezione di erogazioni) appare indubbia, poiché l'acquisizione di tali documenti è condizione necessaria per il buon esito della domanda di Superbonus, essendo il contribuente tenuto a dimostrare, come detto, l'effettivo impatto benefico sull'immobile esplicito dall'intervento edilizio o energetico effettuato. Leggermente diverso è invece il caso del visto di conformità disciplinato dall'art. 119, comma 11 d.l. 34/2020: infatti, l'ottenimento del visto è condizione non già per l'accesso al Superbonus (che spetta comunque, e da prima), ma solo per poter operare la detrazione in dichiarazione, la cessione del credito o lo sconto in fattura (art. 119, comma 11). Come visto *supra*, nel primo caso il contribuente consumerebbe un fatto di dichiarazione fraudolenta (art. 3), mentre nel secondo e nel terzo caso consumerebbe un fatto di indebita percezione (art. 316-ter c.p.): sarebbe in ogni caso indubbia la valenza agevolatrice assunta dal rilascio di un falso visto di conformità (senza il quale, come visto, alla detrazione, cessione o sconto in fattura non potrebbe neppure procedersi), con il conseguente configurarsi di una responsabilità dell'autore del falso visto a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta<sup>20</sup> o di indebita percezione.

Per le ipotesi in cui venga configurato un concorso del tecnico o del professionista nel reato del contribuente, si rende necessario infine stabilire se tale responsabilità concorra con quella per il reato di falso (comune, o speciale nel caso della falsa asseverazione punita dall'art. 119, comma 13-bis.1 d.l. 34/2020), ovvero se quest'ultima ne sia assorbita. Ancora una volta sembra necessario distinguere due scenari, ossia quello in cui il contribuente effettui la detrazione commettendo dichiarazione fraudolenta e quello in cui il contribuente ceda il credito o richieda lo sconto in fattura commettendo indebita percezione di erogazioni. Partendo dal secondo caso, meno problematico, una consolidata giurisprudenza esclude il concorso con le fattispecie di falso, ritenendo che il reato di cui all'art. 316-ter c.p. assorba quello di cui all'art. 483 c.p.,

---

<sup>20</sup> In effetti, si è registrata già in passato giurisprudenza che ha affermato in alcuni casi la rilevanza penale del rilascio di un falso visto di conformità anche quale elemento di responsabilità concorsuale del suo autore nel reato tributario commesso dal contribuente. Si trattava, in quei casi, di visto di conformità apposto a sostegno della dichiarazione fraudolenta presentata dal contribuente: v. Cass., sez. III, 2 luglio 2020, n. 26089, Guagliano, in *Guid. dir.*, 2020, n. 39, p. 66; Cass., sez. III, 13 marzo 2019, n. 19672, Cartechini, in *Dir. giust.*, 9 maggio 2019.

dal momento che ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso<sup>21</sup>. Più insidiosa potrebbe apparire la questione con riferimento al primo caso, ossia quello in cui il contribuente commetta una dichiarazione fraudolenta *ex art. 3 d.lgs. 74/2000*, dal momento che la diversità di beni giuridici tutelati e di fattispecie tipica rispetto ai reati di falso potrebbe condurre a ritenere che i reati si pongano tra loro in concorso<sup>22</sup>. Tuttavia, similmente alla soluzione raggiunta dalla giurisprudenza rispetto all'art. 316-ter c.p., non pare impossibile giungere anche con riferimento alla dichiarazione fraudolenta ad una conclusione in termini di assorbimento del falso, nell'ambito di un reato complesso: difatti, esattamente come l'art. 316-ter c.p., anche l'art. 3 d.lgs. 74/2000 contempla tra le possibili modalità consumative quella dell'utilizzo di «documenti falsi», la cui eventuale tipicità penale sembra quindi potersi ritenere consunta in quella dell'art. 3, anche considerando che, sul piano del disvalore del fatto, i falsi in questione (dell'A.P.E. e delle asseverazioni tecniche sui lavori eseguiti) esaurirebbero la loro funzione e la loro rilevanza fidefaciente nell'ambito della medesima procedura di Superbonus, la cui fraudolenta attivazione è già penalmente presidiata dall'art. 3 (o dall'art. 316-ter c.p., a seconda). Per concludere, dunque, nella misura in cui tali falsi non trovino altri utilizzi esterni rispetto alla ridetta procedura, non si vedono ragioni per cui non si debba ritenerli assorbiti nel reato tributario, con applicazione esclusiva di quest'ultimo.

#### 4. I profili penali della circolazione del credito d'imposta da Superbonus.

Occorre a questo punto analizzare gli aspetti di rilevanza penale che possono aversi nel caso in cui il contribuente non utilizzi personalmente il Superbonus illecitamente ottenuto, ma ceda il relativo credito al proprio fornitore (operando lo sconto in fattura) ovvero a terzi.

Si è già osservato *supra* come, in simili ipotesi, debba ritenersi commesso dal contribuente non un reato tributario, ma il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *ex art. 316-ter c.p.* Si tratta ora di comprendere se, in tale scenario e con il credito che viene ceduto, il terzo cessionario possa vedersi ascrivere a sua volta delle responsabilità penali.

A tale scopo, appare utile suddividere la trattazione in distinte aree. Come già si era sintetizzato *supra*, par. 2, in linea di principio l'azione di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate per indebito ricorso all'istituto del Superbonus si indirizza nei confronti del solo contribuente (art. 121, comma 5 d.l. 34/2020): una responsabilizzazione del terzo cessionario può aversi solo in due ipotesi, ossia in caso di utilizzo del credito d'imposta «in modo irregolare» o «in misura maggiore rispetto al credito d'imposta

---

<sup>21</sup> Cfr. Cass., sez. un., 19.4.2007, n. 16568, Carchivi, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 897, nonché in dottrina, per tutti, S. SEMINARA, sub *art. 316-ter*, in A. Crespi – G. Forti – G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, 5<sup>a</sup> ed., 2008, p. 904.

<sup>22</sup> In tal senso si esprime R. SAVI, *op. cit.*, p. 20.

ricevuto» (art. 121, comma 4), ovvero qualora si sia «in presenza di concorso nella violazione» commessa dal contribuente (art. 121, comma 6).

A seguire, si esamineranno allora le due aree di esposizione a rischio penale per il terzo cessionario, al fine di comprenderne l'effettiva estensione.

#### 4.1. Responsabilità del terzo cessionario per utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore al dovuto.

Le ipotesi di utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quello ricevuto non sollevano particolari profili problematici: esse presuppongono, infatti, non una patologia nella procedura di formazione del credito stesso, che si assume genuino, bensì unicamente un errore nell'utilizzo del medesimo da parte del cessionario.

Tale utilizzo può avvenire con due modalità: egli può farne uso in sede di pagamento delle proprie imposte, operando una compensazione in sede di modello F24, oppure può ulteriormente cedere il credito a terzi (possibilità, lo si rammenta, prevista in modo inedito proprio dalla disciplina sul Superbonus).

L'ulteriore cessione del credito a terzi non pare porre problemi poiché, assumendosi che il credito fosse stato a monte correttamente ottenuto dal contribuente, il cessionario starebbe cedendo in questa ipotesi un credito genuino. Non può, anzi, neppure tecnicamente parlarsi, in questa ipotesi, di «utilizzo» del credito da parte del cessionario: egli si limita a cederlo ulteriormente (e a cedere, peraltro, l'intero suo importo, che non è soggetto al frazionamento quinquennale che è invece previsto per la detrazione fiscale spettante al contribuente o per l'utilizzo in compensazione che volesse eventualmente fare il cessionario).

È invece il caso di utilizzo (appunto, irregolare o eccedente il dovuto) del credito d'imposta in sede di modello F24 a configurare profili di potenziale rilevanza penale, nei termini di un'indebita compensazione *ex art. 10-quater* d.lgs. 74/2000. In particolare, l'ipotesi di utilizzo «irregolare» del credito sembra rimandare, sul piano interpretativo, all'utilizzo non corretto di un credito pur correttamente venuto ad esistenza: ad esempio, potrebbe essere questa l'ipotesi di un utilizzo del credito Superbonus in violazione dell'obbligo di ripartizione quinquennale del beneficio fiscale previsto dal d.l. 34/2020. In questo caso, sarà integrata l'ipotesi di indebita compensazione mediante crediti non spettanti, di cui all'art. 10-quater, comma 1 d.lgs. 74/2000: difatti, proprio a tale norma incriminatrice devono ricondursi, secondo la giurisprudenza, simili ipotesi di incorretto utilizzo di un credito d'imposta esistente<sup>23</sup>. Viceversa, nell'ipotesi in cui il terzo

---

<sup>23</sup> Cfr. Cass., sez. III, 7.7.2015, n. 36393, G.I., in *Riv. pen.*, 2015, n. 12, p. 1080, secondo la quale, per credito non spettante si intende quel credito che, pur certo nella sua esistenza e nell'ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in compensazione: nel caso di specie, la patologia atteneva al fatto che il contribuente aveva utilizzato in compensazione un credito d'imposta esistente, ma il cui utilizzo era consentito dall'ordinamento solo nell'ambito di un successivo periodo d'imposta. Nello stesso senso v. Cass., sez. III, 26.6.2014, n. 3367, Napoli, in *Dir. giust.*, 27 gennaio 2015.

cessionario utilizzi in compensazione un credito d'imposta superiore rispetto a quello ricevuto, potrebbe in linea teorica ritenersi che egli stia utilizzando un credito *in parte qua* inesistente (potendo ciò rilevare ai fini del più grave reato di indebita compensazione mediante crediti inesistenti *ex art. 10-quater*, comma 2 d.lgs. 74/2000, sempre che – come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità<sup>24</sup> – l'inesistenza non sia riscontrabile attraverso controlli automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria, ipotesi nella quale si ricadrebbe altrimenti in un caso di mera non spettanza): ciò, a dire il vero, pare situarsi comunque su un piano più che altro teorico, perché, per quelli che sono i meccanismi di funzionamento della Piattaforma dei crediti d'imposta gestita dall'Agenzia delle Entrate<sup>25</sup> (sui quali v. *amplius infra*), non sembra praticamente possibile compilare i campi di utilizzo del credito con importi superiori a quelli che il sistema ha memorizzato nel proprio portafoglio crediti.

#### 4.2. Responsabilità del terzo cessionario per concorso nella violazione del contribuente.

L'altra possibile fonte di responsabilità per il terzo cessionario è quella, indicata dall'art. 121, comma 6 d.l. 34/2020, di un «concorso nella violazione del contribuente». L'ipotesi è alternativa ed opposta a quella appena analizzata: se in quel caso si assumeva che il credito da Superbonus fosse stato correttamente ottenuto dal contribuente, in questo caso si ipotizza invece che egli abbia commesso una «violazione», e ci si domanda a quali condizioni possa risultarne concorrente il cessionario.

Al fine di perimetrare l'analisi, è utile ricordare le conclusioni già precedentemente tratte sul fatto che, in caso di ottenimento del credito d'imposta da Superbonus su basi mendaci, il contribuente potrà vedersi alternativamente contestare una responsabilità per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici *ex art. 3 d.lgs. 74/2000* (qualora operi la detrazione nella propria dichiarazione) ovvero per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *ex art. 316-ter c.p.* (qualora opti invece per la cessione del credito).

Per il fatto che si sta qui espressamente esaminando la seconda ipotesi, ossia quella in cui vi sia stata una cessione del credito da Superbonus, l'illecito penale rispetto al quale verificare i possibili margini di una responsabilità concorsuale del terzo cessionario sarà quello di indebita percezione punito dall'art. 316-ter c.p.

Occorre innanzitutto rilevare che l'art. 121, comma 6 d.l. 34/2020 non fornisce nessuna definizione del concetto di «concorso nella violazione» del contribuente. La recente prassi a commento di questa disposizione<sup>26</sup> ha fatto perlopiù richiamo alla

---

<sup>24</sup> Le sentenze Cass. Civ., Sez. Trib., 16 novembre 2021, nn. 34444 e 34445, hanno infatti recentemente affermato che per credito inesistente deve intendersi “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è “reale”) e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972”.

<sup>25</sup> Cfr. la Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti, consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

<sup>26</sup> Ci si riferisce in particolare alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30E/2020 (pp. 50-51), nonché alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E.



Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 1998, n. 180, che aveva dettato le istruzioni in materia rifacendosi ai principi generali del diritto penale: il risultato non è però soddisfacente perché, al di là di notazioni scolastiche sugli elementi strutturali del concorso di persone nel reato, non viene chiarito in quali termini concreti il cessionario rischi di esserne coinvolto. Tali elementi sono, come noto, la realizzazione di un comune illecito da parte di una pluralità di soggetti attivi, la presenza di un contributo (materiale o morale) di ciascuno alla commissione di esso e la consapevole partecipazione alla commissione di tale illecito.

Dando per sottintesi i primi due elementi della responsabilità concorsuale, risposte molto significative all’interrogativo possono invece giungere da un approfondimento legato alla concreta possibilità che il terzo cessionario contribuisca sul piano materiale o morale alla commissione dell’illecito del contribuente nonché da un approfondimento sulla concreta possibilità per il terzo cessionario di rappresentarsi l’illiceità della pratica di Superbonus istruita dal contribuente.

Allo scopo, posto che – come noto e come si è visto *supra* – possono darsi due ipotesi di terzi cessionari del credito d’imposta, ossia il fornitore edile che opera uno sconto in fattura al contribuente ed il cessionario che potremmo invece definire “puro”, è opportuno distinguere le due figure per evidenziarne le differenze ed anche l’eventuale diversa esposizione ai rischi di una responsabilità penale concorsuale.

#### 4.2.1. Rischi di una responsabilità penale concorsuale del fornitore che opera lo sconto in fattura.

Il fornitore del contribuente che realizza le opere i cui costi sono oggetto di Superbonus è una figura centrale dell’intera procedura. Difatti, come visto, la spettanza stessa del bonus è riconnessa al fatto che il contribuente abbia sostenuto una certa tipologia di «spese», nel delimitato periodo di tempo previsto dalla normativa e per lo specifico oggetto in essa fissato (i lavori “trainanti”, con l’eventuale appendice di lavori “trainati”).

Posto che le fatture relative ai costi di realizzazione di tali lavori rappresentano la base documentale per determinare in che entità spetti il Superbonus richiesto dal contribuente, ben si comprende come il fornitore – che, di quelle fatture, è emittente – rivesta un ruolo importantissimo sia per il conseguimento del bonus sia per la determinazione del suo ammontare. Può dirsi che, soprattutto nella fase istruttoria della domanda di Superbonus, vi sia un elevato grado di compartecipazione del fornitore alla procedura, accentuato dalla già rilevata convergenza di interessi che fornitore e contribuente hanno al buon esito della domanda.

Si è già visto che, qualora in tale fase il fornitore si prestasse a simulare la sussistenza dei requisiti di accesso al Superbonus, ad esempio fatturando falsamente al cliente l’esecuzione di lavori “trainanti”, ovvero sovrappattando il valore di lavori “trainanti” realmente eseguiti, potrebbe ritenersi integrata nei suoi confronti una responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, punito dall’art. 8 d.lgs. 74/2000 (v. *supra*, par. 3.1.). Il cliente e contribuente, dal canto suo,

avvalendosi di quelle fatture per ottenere indebitamente il beneficio fiscale da Superbonus starebbe alternativamente commettendo il reato di dichiarazione fraudolenta *ex art. 3 d.lgs. 74/2000* ovvero il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *ex art. 316-ter c.p.*

Ipotizzando proprio – per stare al caso qui in esame – che il contribuente ceda il credito da Superbonus, più precisamente operando lo sconto in fattura con il proprio fornitore e così commettendo il reato di indebita percezione, viene da domandarsi se ciò possa essere foriero di responsabilità in capo al fornitore, eventualmente ulteriori rispetto a quella già menzionata ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 74/2000. Va rammentato, per inquadrare correttamente il problema, che si starebbe in quest’ipotesi parlando di un fornitore che ha falsamente fatturato le prestazioni necessarie a provare la sussistenza dei requisiti per il Superbonus, è dunque consapevole della natura indebita dell’erogazione percepita dal contribuente (nonché proprio cliente) e, nondimeno, riceve a saldo della propria fattura per i lavori eseguiti proprio il credito d’imposta che questi ha indebitamente ottenuto. Questa ipotesi, a ben vedere, muta sostanzialmente i “punti cardinali” della questione, portando ad osservare la fattispecie in modo del tutto diverso: il fornitore sarebbe in questo caso punto di partenza (mediante la falsa fatturazione) ma anche beneficiario finale del Superbonus indebitamente erogato, mentre il cliente-contribuente si atteggierebbe a poco più che un “veicolo” dell’indebita erogazione dallo Stato al fornitore (potendo, in cambio, beneficiare a costo zero di lavori comunque migliorativi del suo patrimonio immobiliare, ancorché eventualmente non rientranti nella nozione di “trainanti”, anche se falsamente attestati come tali in fattura). In questo scenario, sembrerebbe innanzitutto dissolversi la possibilità di ravvisare in capo al fornitore una responsabilità penale *ex art. 8 d.lgs. 74/2000*, poiché, cedendo il credito, il contribuente non starebbe più realizzando quel reato tributario (art. 3) all’agevolazione della cui commissione il dolo specifico dell’art. 8 deve tendere, bensì il diverso delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. In un simile scenario, contribuente e fornitore andrebbero allora ritenuti concorrenti in quest’ultimo reato, senza che possano ravvisarsi né in capo all’uno né in capo all’altro responsabilità di carattere penal-tributario.

Analogamente concorrenti nel reato di cui all’art. 316-ter c.p. andrebbero ritenuti contribuente e fornitore emittente le false fatture nel caso in cui il primo si determinasse a cedere il credito d’imposta a terzi diversi dal fornitore (i cessionari “puri” di cui si tratterà *infra*): il contribuente non starebbe commettendo il reato di cui all’art. 3 d.lgs. 74/2000 e ciò muterebbe anche il titolo di responsabilità del fornitore, il quale, pur eventualmente inconsapevole della decisione del cliente di cedere il credito, sarebbe comunque consapevole dell’illiceità dell’ottenimento del bonus, nonché del proprio determinante contributo per il conseguimento di tale risultato illecito. Potenzialmente scivoloso il rilievo per cui il fornitore sarebbe chiamato a concorrere in una responsabilità per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato pur essendosi rappresentato di emettere fatture per operazioni inesistenti a fini di agevolazione di una dichiarazione fraudolenta del cliente: la questione potrebbe essere tuttavia risolta disapplicando nei confronti del fornitore l’art. 8 d.lgs. 74/2000 (come già visto *supra*) e ravvisando nei suoi confronti unicamente una responsabilità concorsuale ai sensi

dell'art. 316-ter c.p., eventualmente a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., dovendo egli rispondere del fatto commesso dall'altro concorrente (il cliente) pur se diverso da quello voluto, laddove – come in questo caso – conseguenza della sua azione, rappresentata dall'emissione delle false fatture a supporto della fraudolenta istruttoria della pratica di Superbonus.

#### 4.2.2. Rischi di una responsabilità penale concorsuale del terzo cessionario “puro”.

Sin qui, come detto, la figura del fornitore, “protagonista” insieme al contribuente della pratica di Superbonus. Ma occorre ora domandarsi se e come possa ipotizzarsi invece una responsabilità penale concorsuale nei confronti del terzo cessionario “puro” del credito da Superbonus, ossia del soggetto che riceve la cessione del credito senza avere avuto nulla a che fare con la pratica sottesa.

##### 4.2.2.1. Un'utile premessa: come circolano i crediti d'imposta da Superbonus.

Per impostare l'analisi è utile ricordare le assai peculiari modalità con cui i crediti d'imposta da Superbonus possono circolare o, *rectius*, hanno potuto circolare sino al susseguirsi dei recenti d.l. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”), d.l. 13/2022 (c.d. “Decreto Frodi”) e l. 25/2022 (di conversione con emendamenti del primo e di soppressione del secondo).

A tale scopo, si illustreranno separatamente le due fasi a cui può essenzialmente essere condotta la disciplina, distinguendo quella originaria e quella risultante dalle modifiche introdotte dalla l. 25/2022.

##### 4.2.2.1.1. La disciplina originaria.

Prima delle modifiche normative di inizio 2022, ossia per quello che era l'originario impianto degli artt. 119 ss. d.l. 34/2020, i crediti da Superbonus erano suscettibili di cessioni illimitate, anche ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari, venendo veicolati attraverso la Piattaforma dei Crediti messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Le caratteristiche di funzionamento della Piattaforma erano tali da incidere in modo significativo sulla risposta al quesito che ci si sta ponendo. Come spiega innanzitutto la Guida all'utilizzo della Piattaforma (p. 3), «a prescindere dalla terminologia utilizzata per semplicità espositiva, si precisa che le operazioni effettuate tramite la Piattaforma non costituiscono le transazioni e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti». Questa prima affermazione di principio

assumeva già notevole rilevanza: sulla Piattaforma non sono presenti i crediti d'imposta, ma la mera rappresentazione numerica del loro valore.

In effetti, all'interno della Piattaforma, ciascun soggetto dispone di un determinato "portafoglio" di crediti d'imposta, suddiviso per tipologia di credito, con possibilità di accettare o rifiutare i crediti in entrata e, in caso di accettazione, di disporne utilizzando l'importo in compensazione in un proprio F24 oppure cedendolo ulteriormente a terzi. Tutte queste operazioni avvenivano agendo su importi numerici, non su crediti individualmente distinguibili. Si agiva, in altri termini, non su *res* determinate e separate nella loro individualità (quale avrebbe potuto essere un credito d'imposta proveniente da una specifica pratica di Superbonus istruita da uno specifico soggetto), ma su grandezze fungibili e raggruppate per masse<sup>27</sup>.

In questi termini, si aveva l'impressione – che era in effetti una certezza suffragata da dati empirici – che il credito d'imposta da Superbonus, anche in ossequio alla *ratio* di consentirne la più ampia fruibilità, con conseguente incentivo a ricorrervi e benefico impatto per l'economia e per il patrimonio immobiliare italiano, fosse stato concepito per circolare quale mera entità numerica, fungibile, trasferibile tra i portafogli crediti di illimitati cessionari, non differentemente dal denaro contante, e – ciò che più qui rileva – per circolare in modo "leggero", ossia scevro da collegamenti con la sottostante pratica edilizia o energetica che vi aveva dato origine.

A questo proposito, è bene tenere presente che il beneficio Superbonus nasce come diritto ad una detrazione fiscale da operare nella dichiarazione del contribuente. Ove non goduto in tale forma, ma ceduto, esso si trasforma in un credito d'imposta che viene trasmesso dal portafoglio del contribuente al portafoglio del cessionario (sempre all'interno della Piattaforma dei Crediti). Il primo cessionario, che ha diretto contatto con la controparte che gli sta eseguendo in tal forma un pagamento, ha possibilità di

---

<sup>27</sup> La disamina delle modalità di funzionamento della Piattaforma dei Crediti lo confermava. Nella Guida di Utilizzo si apprendeva ad esempio (p. 17) che era possibile effettuare una "Accettazione/Rifiuto" massivi dei crediti, il che presupponeva che tale opzione potesse essere effettuata a prescindere da specifici controlli legati al singolo credito ma, appunto, per masse quantitative indistinte e fungibili. Inoltre, la tipologia di informazioni sul credito accessibili al cessionario non comprendeva nessun dato ulteriore rispetto al limitato segmento che riguardava la ricezione dall'ultimo cedente e la prima cessione successiva (p. 15 della Guida: data di prima registrazione della cessione del credito sulla Piattaforma; data di accettazione/rifiuto del credito; data di cessione del credito; codice fiscale del cedente; codice fiscale del cessionario; stato del credito – in attesa/accettato/rifiutato –; codice tributo che identifica il tipo di credito ceduto); per l'effetto, il cessionario sarebbe stato in grado ad esempio di ricostruire che la società Alfa gli aveva ceduto un importo di denaro pari all'ammontare di un credito d'imposta di tipo Superbonus *ex* d.l. 34/2020, ma non avrebbe potuto risalire alla pratica edilizia da cui tale credito era sorto. Ancora, la Piattaforma consentiva (p. 10 della Guida) di cedere ad uno stesso soggetto più crediti contemporaneamente, il che, ove si fosse trattato di crediti della medesima natura (tutti Superbonus, si ipotizzi), avrebbe deposto a maggior ragione per la fungibilità dei crediti in questione, dato che il risultato di questa cessione multipla sarebbe stato, nella Piattaforma del cessionario, la visualizzazione di un unico rigo contenente l'indicazione di un credito d'imposta pari alla somma di tutti i crediti cumulativamente ricevuti da quel cedente. Anche l'illustrazione delle ipotesi di rifiuto del credito, limitate (p. 3 della Guida) al caso in cui «l'utente ritiene di non essere il corretto cessionario del credito», sembrava non contemplare la possibilità di un rifiuto del credito da parte del cessionario su basi qualitative, ossia perché, seppur a lui correttamente indirizzato, questo risultasse indebitamente ottenuto per ragioni che il cessionario fosse posto in grado di verificare.

conoscere che tale credito è frutto di una procedura di Superbonus e può con ciò – e deve – avere accesso alla pratica per verificarne la correttezza. Già a partire dalla seconda cessione, però, ossia da quella che il primo cessionario avesse a sua volta eventualmente effettuato, si sarebbe persa ogni possibilità di connessione con la pratica Superbonus originaria, poiché, avendo il primo cessionario ceduto un importo numerico e non un credito cartolarizzato e nominale, il secondo cessionario si sarebbe visto accreditare nel portafoglio crediti quell'importo numerico, versato dal primo cessionario, senza possibilità alcuna di risalire a quale fosse l'origine del credito (salve ipotesi estreme, forse più che altro teoriche, che si vedranno *infra*).

Confermava l'impressione di un tale funzionamento del sistema la prassi dell'Agenzia delle Entrate, che aveva evidenziato, a proposito della confermata possibilità di cedere questi crediti anche a banche e intermediari finanziari, che la cessione regolata dall'art. 121 d.l. 34/2020 muoveva dal presupposto di poter operare «senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione»<sup>28</sup>. Tale impostazione era coerente con quella espressa in altra Circolare adottata a commento della disciplina, nella quale si era evidenziato (facendo eco al disposto dell'art. 121, comma 4), che «i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli dell'ENEA o dell'Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta»<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2020, pp. 46-47.

<sup>29</sup> Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24E, p. 45. È curioso – e non trova riscontro nel testo dell'art. 121 d.l. 34/2020 – il riferimento nella Circolare al fatto che l'acquisto del credito debba essere avvenuto «in buona fede». La nozione di buona fede, trasversale all'ordinamento giuridico, necessita di essere interpretata e calata nello specifico settore della circolazione del credito. Un utile riferimento ermeneutico potrebbe essere quello rappresentato, in materia di misure di prevenzione, dall'art. 52, comma 3 d.lgs. 159/2011 (cd. Testo Unico Antimafia), che fissa i requisiti affinché possa essere riconosciuta al terzo titolare di diritti reali su un bene sottoposto a confisca di prevenzione la condizione di «buona fede» che consente di opporre l'ipoteca allo Stato, neutralizzando la misura ablativa della confisca: si prevede in quel caso che il tribunale tenga conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. In ambito bancario (frequentemente interessato dalla tematica, nella misura in cui le banche si trovino a vantare ipoteche su immobili – attinti da confisca – che costituivano la garanzia reale di finanziamenti rimasti impagati), tale accertamento di buona fede si risolve in un giudizio sulla completezza, trasparenza e correttezza della procedura di istruttoria del mutuo, dalla valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato sino alla delibera dell'erogazione. Nel settore che qui ci occupa, parimenti di concreto ed attuale interesse per il mondo bancario, potrebbe ritenersi adottabile un parametro di giudizio non dissimile: fermo restando che la legge non pone alcuna condizione affinché il terzo cessionario possa vedere confermato e garantito il proprio diritto all'utilizzo del credito d'imposta (e che, quindi, non pare corretto che un simile requisito venga introdotto per via di prassi), in un'ottica prudenziale l'istituto di credito potrà comunque adottare una *policy* volta ad assicurare la raccolta di ogni informazione possibile sull'operazione di cui la cessione del credito rappresenta il versamento del corrispettivo (sul punto si tornerà in dettaglio *infra*, par. 5).

Apparivano significativi anche i chiarimenti che l’Agenzia aveva in un primo momento fornito in merito alle tipologie di controlli che si prevedeva di condurre sulla correttezza delle pratiche di Superbonus, per i quali – era stato affermato – «si utilizzeranno le ordinarie attività di controllo ma con le limitazioni che ci sono all’interno dell’articolo 119, che ben chiariscono come ci sia un affidamento del terzo che riceve la cessione del credito»<sup>30</sup>. Il quadro non è sostanzialmente mutato anche alla luce dell’art. 122-*bis* d.l. 34/2020, introdotto dal d.l. 157/2021 (c.d. “decreto Antifrodi”), che ha previsto la possibilità di una sospensione della circolazione dei crediti per trenta giorni al fine di verificare l’esistenza di profili di rischio nelle comunicazioni di cessione: i controlli non attengono infatti alla pratica edilizia sottostante al Superbonus concesso, bensì alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con quelli presenti nell’anagrafe tributaria (lett. *a*), ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati (lett. *b*), sempre sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria, nonché ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni (lett. *c*).

Questo rinvivava e confermava la percezione di trovarsi di fronte ad un metodo di estinzione delle obbligazioni che perdeva ogni caratteristica di riconducibilità nominale e documentale al rapporto giuridico che vi aveva dato origine (ossia la pratica edilizia che aveva portato alla concessione della detrazione d’imposta) e assumeva le forme di uno strumento di pagamento anonimo e fungibile, come il denaro, che circola *per tantundem* e non mediante trasmissione di titoli individuabili. Condivisibilmente, si era rilevata in dottrina la forte specialità dell’istituto in parola, che tende ad affrancarsi dalle fattezze tipiche di un comune credito d’imposta per avvicinarsi, piuttosto, a quelle di un titolo di credito<sup>31</sup>, con caratteristiche simili a quelle di un bene mobile fungibile.

Sotto la vigenza dell’originaria versione degli artt. 119 ss. d.l. 34/2020, le parole d’ordine del sistema erano quindi:

- i. scollegamento del credito in circolazione dal rapporto giuridico che vi aveva dato origine;
- ii. impossibilità di controllare la bontà della procedura di ottenimento del medesimo;
- iii. affidamento legittimo sulla bontà della stessa, che muoveva dall’assunto che, se erano in circolazione, quei crediti d’imposta dovevano avere ricevuto a monte il visto di conformità e le asseverazioni tecniche (pre-requisiti per optare per la cessione, alla luce del già commentato art. 119, comma 11)<sup>32</sup>;

---

<sup>30</sup> G. LATOUR, *L’Agenzia tranquillizza: sul 110% controlli ordinari*, in *Norme e Tributi*, 25 giugno 2021, p. 32, riportando le parole di Antonio Dorrello, Direttore centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell’AdE.

<sup>31</sup> C. TAGLIANTI, *Cessione di credito d’imposta: ecobonus 110%*, in *Riv. Guardia di Finanza*, 2021, n. 2, p. 359.

<sup>32</sup> Posta infatti la liberalizzata circolazione dei crediti, che perdevano il contatto con la loro fonte, tali controlli fungevano da “selezione all’ingresso”, ossia da vidimazione preventiva dell’esistenza dei presupposti della detrazione fiscale, ottenuta la quale il credito entrava in circolo in modo non più tracciabile, né reversibile, né revocabile, se non in capo al primo beneficiario. A tali controlli si aggiungevano *ex post* quelli a campione dell’Agenzia previsti dall’art. 122-*bis* d.l. 34/2020, già descritti *supra*, sui quali peraltro la Circolare 16/E del

- iv. garanzia di fruibilità del credito da parte del cessionario in buona fede, qualora alla fonte fosse stata accertata dall’Agenzia delle Entrate la non spettanza della detrazione ottenuta dal contribuente.

Tali caratteristiche, sebbene non più attuali alla luce di quanto si esporrà al paragrafo seguente, rimangono il “faro” sotto la cui luce valutare qualsiasi operazione di cessione di crediti da Superbonus effettuata nel relativo periodo temporale, al fine di giungere alle conclusioni che saranno esaminate ai par. 4.2.2.2. e seguenti.

#### 4.2.2.1.2. La disciplina per come riformata dalla l. 25/2022.

Nei primi mesi del 2022 si è registrata un’intensa attività normativa sulla tematica qui in esame, ispirata dal moltiplicarsi di notizie di indagini che avevano portato alla luce ipotesi di frodi commesse mediante un distorto utilizzo di questa disciplina premiale.

In breve, con un primo provvedimento contenuto all’art. 28 d.l. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”) si erano modificati gli artt. 121 e 122 d.l. 34/2020 introducendo il limite di una sola possibile cessione del credito d’imposta da Superbonus. Ne era derivato un vivacissimo dibattito tra gli operatori del settore<sup>33</sup>, che avevano invocato correttivi alla disciplina volti ad evitare che il limite dell’unica cessione, impedendo di fatto la circolazione del credito, finisse con il menomare le possibilità di partecipazione a tale mercato di qualunque soggetto diverso dalle entità societarie di rilevanti dimensioni, peraltro condannando ad un rilevante danno economico gli operatori di piccole dimensioni che fossero stati già destinatari di una prima cessione, non potessero quindi cedere ulteriormente e non fossero al contempo in condizione di poter detrarre l’importo oggetto del credito.

Al disposto di tale decreto-legge si era quindi – singolarmente – posto rimedio con un altro decreto-legge, il n. 13/2022, che aveva abrogato l’art. 28 d.l. 4/2022 introducendo modifiche differenti agli artt. 121 e 122 d.l. 34/2020, nel senso di limitare a tre le cessioni e riservando le ultime due solo a determinate categorie di cessionari, nonché nel senso di vietare cessioni parziali e di introdurre un codice identificativo univoco a ciascun credito; venivano introdotte inoltre varie modifiche al codice penale, nonché una nuova fattispecie di reato relativa alla falsa asseverazione, e veniva infine dettata una disciplina circa i termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro.

Confermando le direttrici di tale decreto-legge ed operando più che altro una ripulitura dell’impianto normativo, la l. 25/2022, di conversione dell’originario d.l. 4/2022, ha infine abrogato il d.l. 13/2022 (pur tenendo validi gli atti e provvedimenti adottati nonché salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla sua base)

---

29 novembre 2021 si è già espressa (pp. 16-17) nel senso di negare che l’avvenuto superamento di tale controllo possa equivalere ad una sorta di “patente” di regolarità della pratica Superbonus, restando impregiudicata la facoltà di ulteriori verifiche.

<sup>33</sup> V. *ex multis* Il Sole 24 Ore, 25 gennaio 2022, p. 8 e p. 31; Il Sole 24 Ore, 26 gennaio 2022, p. 34.

recepzione tuttavia i contenuti e trasponendoli in emendamenti con i quali è stato convertito il d.l. 4/2022. Il risultato di tale interpolazione normativa è l'attuale dettato degli artt. 119 ss. d.l. 34/2020, i quali, rispetto alla loro versione originaria sopra esaminata, presentano oggi le seguenti rilevanti novità:

- la possibilità di effettuare cessioni del credito d'imposta da Superbonus è limitata a tre al massimo, con l'ulteriore limitazione di poter effettuare quelle successive alla prima solo a favore di banche, intermediari finanziari iscritti agli appositi albi o imprese assicurative;
- l'impossibilità di effettuare cessioni parziali del credito successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate;
- l'attribuzione a ciascun credito d'imposta di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, per quanto concerne le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
- l'introduzione della nuova fattispecie di reato di falsa asseverazione, già sopra esaminata e prevista dall'art. 119, comma 13-bis.1 d.l. 34/2020;
- l'introduzione di una disciplina dei termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale, in virtù della quale l'utilizzo dei crediti d'imposta che siano stati oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria può avvenire entro i termini comuni fissati dal d.l. 34/2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni (e con parallela estensione dei poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria).

Fermo restando che sotto alcuni profili si attende di meglio comprendere come il nuovo assetto della disciplina potrà funzionare (con riferimento, ad esempio, all'attribuzione del codice identificativo di ciascun credito), appare evidente come le descritte riforme abbiano introdotto un'autentica "rivoluzione" nella materia qui in esame, mutando radicalmente la prospettiva della circolazione dei crediti, la quale, da illimitata ed anonima che era, viene oggi limitata sia numericamente che qualitativamente, restringendosi ad una specifica platea di cessionari ed essendo caratterizzata dal ridotto codice identificativo dei crediti, che rende non più attuale ipotizzare che questi possano circolare con caratteristiche di fungibilità ed anonimato.

Ad ogni buon conto, in attesa di verificare nella prassi applicativa quale potrà essere l'impatto concreto delle modifiche, resta fermo che per tutti i crediti sino ad ora scambiati le "regole d'ingaggio" sono quelle oggetto della disciplina originaria, già descritta al par. 4.2.2.1.1.

Per questo motivo, nel prosieguo si analizzeranno i profili penali della circolazione del credito d'imposta da Superbonus distinguendo l'analisi tra i due differenti regimi.



4.2.2.2. segue: i rischi penali per il terzo cessionario “puro” sotto la disciplina originaria.

Posta l’illustrazione dei meccanismi di circolazione del credito da Superbonus *ante* riforme del 2022, ossia secondo la disciplina originaria contenuta nel d.l. 34/2020, i margini di configurabilità di un concorso del cessionario “puro” nella violazione del contribuente paiono in linea di principio svanire.

Infatti, a differenza del fornitore che opera lo sconto in fattura (figura alla quale probabilmente il legislatore pensava quando introduceva l’eccezione del concorso nella violazione), sotto la disciplina originaria il cessionario “puro” agiva in un sistema che, come visto, impediva di affermare che gli fosse stato ceduto uno specifico credito d’imposta, ma solo un importo in denaro rappresentante il *tantundem* dell’originario rapporto creditorio verso l’erario; il sistema impediva quindi di stabilire un nesso tra l’importo in denaro che egli riceveva ed il rapporto giuridico originario da cui era sorto il diritto alla detrazione fiscale del contribuente, successivamente ceduto; il sistema impediva dunque, per tali ragioni, di affermare la configurabilità di un concorso del cessionario nel reato eventualmente commesso dal contribuente, poiché rispetto a tale reato il cessionario non aveva nessuna possibilità di interazione materiale o morale (sul piano oggettivo) né nessuna visibilità di condotte illecite (sul piano dell’elemento soggettivo).

Pertanto, per quelle che erano le concrete modalità con cui il credito da Superbonus veniva acquisito da un terzo cessionario “puro”, risultava impossibile configurare nei suoi confronti un qualunque tipo di responsabilità concorsuale in illeciti penali pur eventualmente commessi dal contribuente: ciò, si ribadisce, per il semplice motivo che chi fosse il contribuente all’origine della catena di cessioni di quel credito non era possibile stabilirlo. Tale affermazione avrebbe trovato un’eccezione nel caso estremo, già sopra ipotizzato, di un primo cessionario che avesse ricevuto un credito direttamente da un contribuente che aveva ceduto solo quel credito, consentendo così di stabilire una corrispondenza biunivoca tra la detrazione ottenuta dal contribuente e l’importo in denaro accreditato nella Piattaforma crediti del cessionario. In questa ipotesi, però, sarebbe stato possibile – e doveroso – da parte del cessionario attivare ogni necessaria *due diligence* documentale sulla correttezza della pratica Superbonus istruita dal cedente, acquisendo il visto di conformità e le asseverazioni tecniche, oltre a tutta l’ulteriore documentazione necessaria. In caso di elementi di incertezza o sospetto, naturalmente, il credito avrebbe dovuto essere “rifiutato” nella Piattaforma.

4.2.3. Rischi di una responsabilità penale concorsuale del cessionario “puro” quale autore principale sotto la disciplina originaria.

Per le medesime ragioni sin qui esposte, e al netto del rischio di indebita compensazione già analizzato al par. 4.1., sembra doversi ragionevolmente escludere per il cessionario “puro” anche un rischio di incorrere in responsabilità penali quale autore principale del reato.

Sotto la previgente disciplina, occorre infatti muovere sempre dall'assunto che, per effetto della cessione del credito, il cessionario riceveva un importo in denaro che gli veniva accreditato sulla Piattaforma dei Crediti gestita dall'Agenzia delle Entrate. Assumendo che all'origine della catena di cessioni si ponesse un contribuente che aveva falsificato i presupposti per l'ottenimento del bonus, il credito da egli ceduto avrebbe dovuto ritenersi proveniente da delitto e, quindi, per il cessionario avrebbe potuto porsi il dubbio di potenziali responsabilità per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), ovvero ancora per il reato tributario di indebita compensazione (art. 10-*quater* d.lgs. 74/2000), potenzialmente concorrente con la fattispecie in materia di ricettazione, riciclaggio o impiego, qualora l'utilizzo fosse consistito nell'operare una compensazione in sede di F24.

Con tutta evidenza, però, ancora una volta il dubbio avrebbe dovuto essere risolto negativamente. Difatti, tutte le fattispecie di reato menzionate hanno come presupposto la possibilità di accertare la provenienza da delitto del denaro che viene fatto oggetto della condotta, nell'un caso in quanto presupposto della condotta (fattispecie in materia di riciclaggio e affini) e nell'altro caso quale connotato essenziale del credito compensato in F24 (fattispecie di indebita compensazione, che esige la non spettanza o inesistenza del credito): ciò sarebbe risultato invece impossibile nel nostro caso perché, come spiegato, dopo la prima cessione il credito avrebbe perso ogni collegamento con il rapporto giuridico da cui si era originato e sarebbe circolato sotto forma di un *tantundem* fungibile. In altri termini, se anche – come ipotizzato – all'origine della catena di cessioni giunte sino al terzo cessionario ci fosse stata una pratica di Superbonus fraudolenta, non ci sarebbe stato alcun modo per ricostruirlo e, in effetti, nel previgente paradigma lo Stato aveva rinunciato in partenza al proposito di ricostruirlo, strutturando un meccanismo per cui il credito circolava liberamente, il recupero avveniva (salvo gli specifici casi detti) solo nei confronti del contribuente, al cessionario era garantito il diritto all'utilizzo del credito e, a presidio della tenuta finanziaria del sistema, era previsto l'obbligo di stipula delle coperture assicurative per tutti i professionisti coinvolti.

Si osserva poi, come notazione che ulteriormente induceva ad escludere una responsabilità del cessionario "puro" per le suddette ipotizzate fattispecie di reato, che tutte sono animate da un elemento soggettivo doloso che deve comprendere, tra l'altro, la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro ricevuto, ossia del credito compensato in F24, consapevolezza invece da escludersi nel nostro caso, dato che, nel vecchio regime, il cessionario sapeva solo da chi riceveva il credito, ma non da quale pratica edilizia esso derivasse.

Anche in questo caso, dunque, come per l'ipotesi di responsabilità concorsuale, la spersonalizzazione del credito in circolo impediva di stabilire un nesso tra l'importo in denaro nella disponibilità del cessionario e il credito d'imposta originariamente sorto in capo al contribuente.

Ciò poneva il terzo cessionario "puro" sostanzialmente al riparo da rischi penali, salve ipotesi estreme. Ancora una volta, si sarebbe potuta contemplare come unica ipotesi di rischio quella del primo cessionario che avesse ricevuto il credito direttamente

dal contribuente che avesse maturato il diritto alla detrazione mediante una condotta delittuosa: se questo fosse stato l'unico credito ceduto da quel soggetto, sarebbe stato teoricamente possibile affermare che la Piattaforma crediti del primo cessionario conteneva anche il *tantundem* di una somma di denaro proveniente da delitto. In tal caso, non si sarebbe potuta escludere una (seppur non condivisibile) lettura accusatoria che avesse ritenuto il successivo impiego di tale importo (fuori dei casi di concorso nel reato stesso del contribuente) come un'operazione delittuosa ai sensi degli artt. 648, 648-*bis* o 648-*ter* c.p. nonché, eventualmente, ai sensi dell'art. 10-*quater* d.lgs. 74/2000<sup>34</sup>. Ciò, naturalmente, a condizione che vi fosse stata consapevolezza da parte del cessionario della natura fraudolenta della pratica edilizia Superbonus e, quindi, dell'illecita provenienza del denaro (e proprio ad escludere tale elemento di consapevolezza sarebbe servita l'anzidetta *due diligence* sulla pratica di Superbonus, da ritenersi necessaria ai fini di accettare la cessione di un credito direttamente da parte del contribuente che vi ha dato origine).

Il medesimo rischio avrebbe potuto in astratto propagarsi in caso di cessioni plurime del medesimo credito fraudolento attraverso cassette fiscali contenenti, di volta in volta, esclusivamente quel credito: tuttavia, in tali ipotesi, pur potendosi in astratto affermare il collegamento oggettivo tra il denaro movimentato dal cessionario e il reato del contribuente, non avrebbe potuto affermarsi l'elemento soggettivo della fattispecie riciclatoria o del reato tributario, perché il cessionario avrebbe avuto contezza solo dell'ultimo soggetto da cui ha ricevuto la cessione, ma non anche degli anelli precedenti, né avrebbe avuto possibilità di conoscere che attraverso il portafoglio crediti del suo cedente e di tutti i precedenti era circolato solo quel credito. Ancora una volta, non avrebbe potuto essere affermato alcun dolo in capo al cessionario "puro" e, conseguentemente, alcuna responsabilità penale.

È interessante infine rilevare che, alla luce dei nuovi controlli antifrode che l'Agenzia effettua ai sensi dell'art. 122-*bis* d.l. 34/2020, e che risultano avere già condotto alla sospensione di crediti d'imposta (da Superbonus nonché di altra natura) per circa quattro miliardi di Euro<sup>35</sup>, nei primi procedimenti penali aperti in relazione ai fatti è stata

---

<sup>34</sup> Una lettura che si ritiene non condivisibile poiché non pare accettabile contemplare la possibilità di un riciclaggio commesso "per equivalente", ossia mediante estrazione (da una massa indistinta e più ampia) dell'equivalente in valore di una somma di denaro ivi previamente versata e costituente provento di delitto. Nella misura in cui il denaro proveniente da delitto non fosse stato separato e non fosse individuabile rispetto alla massa, non vi sarebbe alcuna base per affermare che l'importo successivamente movimentato abbia provenienza delittuosa (se non nell'ipotesi di un portafoglio crediti appartenente ad un primo cessionario dal contribuente e contenente esclusivamente il credito – fraudolento – di quel contribuente). Si afferma, tuttavia, di temere una simile prospettazione accusatoria, nello scenario ipotizzato, sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità che si è espressa in senso affermativo circa la possibilità di commettere riciclaggio anche movimentando patrimoni nei quali sia "annegato", senza possibilità di individuazione, il profitto di un reato qualificabile come una mancata *deminutio patrimonii*, come nel caso dell'evasione d'imposta ottenuta mediante i reati tributari (cfr. Cass., sez. III, 17.1.2012, n. 6061, G.A., in *CED Cass*).

<sup>35</sup> M. MOBILI – G. PARENTE, *Bonus edilizi: frodi da 4 miliardi, cessione del credito nel mirino*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 dicembre 2021, p. 8.

attribuita ai terzi cessionari la qualifica non già di concorrenti, né di autori principali di un reato, bensì di persone offese<sup>36</sup>.

In tale contesto, spetta al terzo ottenere tutela del proprio diritto mediante un'istanza di riesame da proporsi nella veste di persona alla quale le cose sono state sequestrate o che, comunque, avrebbe diritto alla loro restituzione. Sul punto, appare di rilievo e deve ritenersi retroattivo il nuovo e già ricordato art. 28-ter d.l. 4/2022, introdotto in sede di conversione, che disciplina le modalità temporali di godimento di crediti d'imposta sottoposti a sequestro: è previsto infatti che l'utilizzo dei crediti oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria possa avvenire entro i termini fissati dal d.l. 34/2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni.

#### 4.2.4. Le nuove prospettive per il terzo cessionario "puro" alla luce della l. 25/2022.

Tutto quanto sopra considerato appare destinato a mutare alla luce della disciplina risultante dalle modifiche introdotte nel d.l. 34/2020 dal d.l. 4/2022 e dalla sua legge di conversione (l. 25/2022).

Infatti, come visto, il tratto essenziale della riforma è stato quello di rinunciare alla flessibilità ed incontrollabilità della circolazione di questi crediti d'imposta, al fine di contrastare i sempre più numerosi fenomeni di frode emersi nella prassi, delineando un nuovo modello di circolazione dei crediti che, oltre ad essere limitato sotto il profilo del numero di cessioni possibili, è ora fondato sul principio – diametralmente opposto a quello che ispirava l'originaria disciplina – della tracciabilità e riconoscibilità di ciascun credito, attraverso l'attribuzione di un codice identificativo univoco.

Su tali basi, appare inevitabile che anche il terzo cessionario "puro" debba acquisire ogni possibile informazione in merito alla pratica Superbonus da cui il credito ha origine, al fine di poter evidenziare qualsiasi eventuale profilo di anomalia ed evitare in tal caso di procedere alla cessione.

## 5. Conclusioni e spunti di tutela per il cessionario del credito.

Come sopra esposto, le recenti riforme in materia di Superbonus hanno inciso in maniera significativa sulle modalità di circolazione dei crediti d'imposta e sui conseguenti profili di rischio penale che possono derivarne in capo ai terzi cessionari.

Sotto la disciplina originaria, per tutte le ragioni sopra esposte, al netto di ipotesi di stretta patologia legate a reati commessi dal contribuente, eventualmente con l'ausilio del suo fornitore o dei tecnici preposti alle attestazioni di legge, può fondatamente

---

<sup>36</sup> I. CIMMARUSTI – G. PARENTE, *Sotto sequestro 1,2 miliardi di crediti fiscali*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 dicembre 2021, p. 5.

concludersi che il credito d'imposta da Superbonus fosse idoneo a circolare senza che potessero configurarsi profili di responsabilità penale in capo ai terzi che se ne fossero resi cessionari. I profili di eventuale rischio penale si concentravano tutti, come visto, in capo al primo cessionario che avesse accettato un credito direttamente dal contribuente che aveva istruito la pratica di Superbonus. In simili casi, la possibilità per il cessionario di operare una *due diligence* sulla correttezza, trasparenza e affidabilità della pratica di Superbonus sarebbe equivalsa ad un dovere di eseguirla: ciò al fine di conseguire, alternativamente, o la conferma di poter accettare il credito in condizioni di sicurezza, o l'indicazione che, stante qualunque tipo di anomalia o incertezza, esso dovesse essere rifiutato. Nel caso di cessionari di grado successivo al primo, come visto, non era invece possibile configurare alcun nesso né di tipo oggettivo né di tipo soggettivo con una qualunque pratica di Superbonus che avesse dato origine al credito circolante. Le indicazioni normative e di prassi sopra analizzate, tutte nel senso di una sostanziale deresponsabilizzazione del terzo cessionario in caso di contestazioni, sembrano deporre per una totale esclusione di profili di responsabilità nei suoi confronti.

Invece, sotto la nuova disciplina introdotta dal d.l. 4/2022 e dalla l. 25/2022, di sua conversione con emendamenti, il quadro appare mutato: di fatto, nella misura in cui risulti effettivamente possibile tracciare in modo univoco ogni credito d'imposta e risalire tramite esso alla pratica Superbonus da cui esso si è originato, il terzo cessionario anche di grado superiore al primo verrebbe oggi a trovarsi nella medesima condizione di un primo cessionario che ha accesso diretto alla pratica. Ne deriverebbe la necessità di porre in essere ogni controllo sulla correttezza e genuinità di tale pratica, onde assumere le conseguenti decisioni in termini di accettazione o meno della cessione del credito.

In aggiunta a tali controlli, che assumeranno carattere prettamente tecnico, un ulteriore ordine di presidi a tutela del terzo cessionario appariva ipotizzabile sotto l'originaria disciplina ed appare a tutt'oggi consigliabile.

*In primis*, come visto, qualunque terzo cessionario è esposto al rischio di far uso del credito d'imposta da Superbonus in modo irregolare o eccedente il dovuto, con conseguenti rischi di responsabilità penali per indebita compensazione. A tali rischi andrà anteposta, a presidio, una *policy* di gestione delle modalità di versamento delle imposte, compilazione dei modelli F24 ed eventuale utilizzo dei crediti in compensazione, finalizzata ad evitare utilizzi non corretti. La sede ideale per tali presidi di controllo appare il modello di organizzazione e gestione *ex* d.lgs. 231/2001 (in eventuale sinergia con il Tax Control Framework, ove presente), del quale qualunque ente "deve" dotarsi per la prevenzione di una serie di reati tra cui, alle condizioni fissate dall'art. 25-*quinqüiesdecies*, comma 1-*bis* d.lgs. 231/2001<sup>37</sup>, anche l'indebita compensazione.

In secondo luogo, posto che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2020 (già sopra richiamata) ha fatto riferimento – pur in assenza di un substrato

---

<sup>37</sup> Ossia, che il reato presupposto sia commesso «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

normativo all'interno del d.l. 34/2020 – ad un concetto di «buona fede» che dovrebbe presiedere alla ricezione del credito da parte del terzo, affinché possa vedersi confermato e garantito il suo diritto alla detrazione, sembra opportuno porre in essere ogni possibile controllo sul credito che si riceve in cessione. In qualunque caso in cui risulti impossibile risalire alla provenienza originaria del credito<sup>38</sup>, sembra consigliabile quantomeno acquisire un'asseverazione di un soggetto terzo e indipendente circa la composizione della Piattaforma crediti del cedente, in modo da poter evidenziare la regolarità delle procedure di alimentazione, l'eventuale presenza di cessioni dirette da contribuenti e l'avvenuto adempimento in tal caso della *due diligence* sulla correttezza della pratica Superbonus. Questa tipologia di atto appare di notevole importanza al fine di corroborare quella condizione di buona fede che il terzo potrebbe vedersi costretto a dimostrare: in tal modo egli proverebbe, se non di avere invariabilmente intercettato elementi di anomalia (ciò sarebbe impossibile e neppure risulta richiesto dalla normativa), quantomeno di essersi efficacemente attivato per raccogliere ogni informazione reperibile<sup>39</sup>.

Per finire, un terzo ordine di controlli potrebbe essere messo in atto ampliando la prospettiva da cui si guarda al problema, ossia considerando il credito ceduto non di per sé stesso, ma per ciò che esso rappresenta, ossia il metodo di pagamento del corrispettivo di un negozio giuridico. In un sistema in cui dovesse risultare non controllabile il metodo di pagamento, i controlli potrebbero però spostarsi sugli altri elementi della transazione, ossia le parti e l'oggetto: una filosofia questa più che nota agli intermediari finanziari e recepita nella normativa antiriciclaggio nel tempo susseguitasi e, da ultimo, espressa nel d.lgs. 231/2007. Va premesso che, anche in questo caso, i controlli non restituiranno una certezza di risultato: i filtri antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007 sono concepiti per intercettare operazioni o situazioni anomale sulla base di indicatori di rischio prestabiliti, ma non tolgono la possibilità che reati o episodi di riciclaggio vengano commessi da soggetti che non presentano alcuna *red flag* e nell'ambito di operazioni prive di qualunque connotazione sospetta. Allora, come nel caso dell'asseverazione da richiedersi ad un soggetto terzo e indipendente, le verifiche da porre in essere in questo caso saranno finalizzate ad intercettare tutto ciò che risulterà rilevante nell'ottica dei filtri antiriciclaggio e, per tutto il resto, a poter comunque dimostrare di avere agito in buona fede, efficacemente adoperandosi per individuare profili di anomalia che potessero essere individuati. Che, del resto, la materia del Superbonus invochi una particolare attenzione da parte degli operatori in merito alla prevenzione di episodi di riciclaggio è una consapevolezza espressa dalla stessa Unità

---

<sup>38</sup> Di tale avviso anche D. DE GIROLAMO, *L'obbligo di verifica non può sfociare nell'esame dei documenti*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 dicembre 2021, p. 41.

<sup>39</sup> È appena il caso di rilevare che nessun profilo di responsabilità di alcun tipo potrebbe ravvisarsi in capo a questo soggetto terzo e indipendente, chiamato a verificare per conto del cessionario la composizione del portafoglio crediti del cedente, posto che tale soggetto agisce sulla base di un mandato meramente privatistico, che si esaurisce nel suo rapporto con il cessionario e non involge in alcun modo aspetti pubblicitici; tale soggetto interviene tra l'altro in una fase postuma rispetto alla concessione del Superbonus, nella quale qualsiasi profilo di lesione dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici sopra richiamate non pare configurabile.

di Informazione Finanziaria (“UIF”) presso Banca d’Italia<sup>40</sup>: le verifiche suggerite sono quelle, consuete e ben note agli operatori bancari, riguardanti i possibili fattori di rischio di carattere sia soggettivo<sup>41</sup> che oggettivo, relativi all’operazione<sup>42</sup>. Alla medesima filosofia appaiono del resto ispirati i controlli introdotti dall’art. 122-*bis* d.l. 34/2020, che, come detto *supra*, guardano a profili di rischio da parametrare alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con quelli presenti nell’anagrafe tributaria (lett. *a*), ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati (lett. *b*), sempre sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria, nonché ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni (lett. *c*).

Quanto sopra, si ripete, vuole essere un suggerimento per un approccio di prudenza da parte dei terzi cessionari “puri” di un credito d’imposta da Superbonus, stanti i profili di inevitabile incertezza applicativa per quello che è un istituto incentivante che il legislatore ha scelto di regolamentare in maniera del tutto peculiare e nuova, oltretutto più volte rivisitata in breve tempo: ciò fermo restando, come sopra si è argomentato, che, nella misura in cui risulti impossibile ricollegare il singolo credito d’imposta ad una specifica pratica Superbonus, altrettanto impossibile parrebbe muovere addebiti di responsabilità penali ai terzi cessionari.

---

<sup>40</sup> Con Comunicazione dell’11 febbraio 2021, l’UIF ha sottolineato «l’esigenza di monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti. Occorre in particolare calibrare la profondità e l’intensità dei presidi antiriciclaggio, valutando con attenzione il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati, intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva. Va inoltre attentamente considerata la circostanza che società o enti siano specificamente costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali; è possibile che attività della specie siano offerte con carattere di professionalità e a una pluralità indifferenziata di soggetti (per esempio attraverso la costituzione di appositi siti web o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di social network) tanto da destare il sospetto che esse siano esercitate nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni».

<sup>41</sup> Così ad esempio, secondo la Comunicazione dell’UIF dell’11 febbraio 2021, una «impresa cedente o cessionaria costituita o divenuta operativa di recente, con forme giuridiche flessibili e semplici, prive di strutture organizzative reali, coinvolte in plurime cessioni di crediti/accolti di debiti, con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa o con soci e/o esponenti di dubbia reputazione o che appaiono come prestanome, ecc.».

<sup>42</sup> Cfr. nuovamente la Comunicazione dell’UIF dell’11 febbraio 2021, che richiama esempi di anomalie «dell’operazione in sé (rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali; stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d’azienda costituiti in via pressoché esclusiva da detti crediti, spesso nella medesima giornata e con la ricorrenza dei medesimi soggetti; anomalie concernenti il coinvolgimento di professionisti, le condizioni economiche pattuite per la cessione del credito fiscale (prezzo notevolmente inferiore al valore nominale del credito, modalità di riscossione del prezzo notevolmente vantaggiose per il cessionario) o l’impiego del corrispettivo da essa derivante (bonifici verso l’estero, trasferimenti in favore di soggetti collegati, operazioni inerenti all’acquisto di valute virtuali). Il credito fittizio può essere poi utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione».